

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2534/95 del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità di ortofruttili ritirati del mercato durante la campagna 1995/1996** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2535/95 del Consiglio, del 24 ottobre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3730/87 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità** 3
- Regolamento (CE) n. 2536/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica i regolamenti del settore vitivinicolo che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli** 10
- Regolamento (CE) n. 2538/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 39 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco ai fini della loro trasformazione in Spagna 15
- Regolamento (CE) n. 2539/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 19
- Regolamento (CE) n. 2540/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 10 600 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 2541/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che stabilisce, per il 1996, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva** 27

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2542/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	31
★ Regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva	33
★ Regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1995/96	38
★ Regolamento (CE) n. 2545/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento	43
★ Regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa	45
★ Regolamento (CE) n. 2547/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati	47
Regolamento (CE) n. 2548/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli	48
Regolamento (CE) n. 2549/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione	49
Regolamento (CE) n. 2550/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	50
Regolamento (CE) n. 2551/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	52
Regolamento (CE) n. 2552/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	54
Regolamento (CE) n. 2553/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	55
Regolamento (CE) n. 2554/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	57

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2534/95 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità di ortofrutticoli ritirati del mercato durante la campagna 1995/1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la campagna 1995/1996 si prevedono ritiri di prodotti dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, in particolare per le mele e le arance;

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha limitato i destinatari dei prodotti oggetto di operazioni d'intervento;

considerando che per migliorare le condizioni di approvvigionamento delle popolazioni di alcuni paesi terzi, in particolare delle popolazioni vittime del conflitto in corso nell'ex Jugoslavia, è opportuno prevedere la possibilità di inviare in tali paesi, per il tramite di organizzazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri, mele, arance o eventualmente, altri ortofrutticoli ritirati dal mercato;

considerando che una tale azione non è prevista dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che tuttavia, in considerazione, da un lato, delle difficoltà di approvvigionamento di alcune popolazioni dei paesi terzi, in particolare quelle vittime del conflitto in questione e, dall'altro, delle quantità di mele e arance ritirate dal mercato nella Comunità, è opportuno prendere, in via eccezionale, un provvedimento in deroga al suddetto articolo 21 per permettere la consegna alle organizzazioni di beneficenza di prodotti ritirati dal mercato ai fini della loro distribuzione gratuita quale aiuto umanitario alle suddette popolazioni;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

considerando che per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato, le spese di cernita, di imballaggio e di trasporto possono essere sostenute a norma del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, del regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno rammentare che, fuori del territorio della Comunità, le spese di trasporto dei prodotti considerati sono a carico delle organizzazioni di beneficenza che effettuano tali operazioni;

considerando che, per accertare le fattibilità di ciascuna operazione, occorre prevedere un'autorizzazione preventiva della Commissione;

considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino sul corretto svolgimento di tali operazioni e ne informino successivamente la Commissione;

considerando che la Commissione, sentito il parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, può decidere, in funzione delle difficoltà di approvvigionamento di un paese terzo e della situazione dei mercati, l'applicazione del presente regolamento ad altri ortofrutticoli ritirati dal mercato o per altre destinazioni,

⁽²⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

⁽³⁾ GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite dall'articolo 2 e in deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono essere messe a disposizione delle organizzazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri arance e mele da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1995/1996 a norma del regolamento suddetto, ai fini della loro distribuzione gratuita a titolo dell'aiuto umanitario alle popolazioni dei territori dell'ex Jugoslavia vittime del conflitto in corso in questa regione.

2. Le spese di cernita, d'imballaggio e di trasporto all'interno della Comunità per le operazioni di cui al paragrafo 1 sono sostenute a norma dei regolamenti (CEE) n. 3587/86, (CEE) n. 2103/90 e (CEE) n. 2276/92.

3. I prodotti spediti a norma del paragrafo 1 non beneficiano di restituzioni all'esportazione. Il documento doganale di esportazione, il titolo di transito e il documento T5 eventualmente emesso sono completati dalla menzione « senza restituzione ».

Articolo 2

Gli Stati membri presentano alla Commissione progetti di operazioni di distribuzione gratuita da parte delle loro organizzazioni di beneficenza riconosciute. Tenuto conto delle garanzie di buon fine e in funzione dell'andamento

dei ritiri dal mercato, la Commissione decide se occorra autorizzarne l'esecuzione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione gratuita.

2. Al termine della campagna 1995/1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i destinatari delle distribuzioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il coordinamento nel quadro del programma di aiuto umanitario comunitario d'urgenza nell'ex Jugoslavia, adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Qualora insorgano gravi difficoltà per l'approvvigionamento di un paese terzo, la Commissione può decidere secondo la stessa procedura l'applicazione del presente regolamento ad altri ortofrutticoli ritirati dal mercato o per altre destinazioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA

REGOLAMENTO (CE) N. 2535/95 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3730/87 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

quantitativi di prodotti in giacenza all'intervento tra più Stati membri ;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

considerando che le disposizioni del presente regolamento dovranno essere applicate dall'inizio del periodo di esecuzione del piano annuale di fornitura,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87 sono aggiunti i commi seguenti :

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 ⁽³⁾ per la fornitura di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità è fondato sull'esistenza di scorte pubbliche disponibili a seguito di misure di acquisto da parte degli organismi d'intervento, in applicazione dei meccanismi propri di talune organizzazioni comuni di mercato ; che l'adozione e l'esecuzione del piano annuale di fornitura di derrate alimentari può essere reso difficile dalla temporanea indisponibilità di alcuni prodotti di base nelle scorte di intervento nel corso dell'anno ; che questo rischio potrebbe aumentare, tenuto conto dei provvedimenti adottati per migliorare il controllo dei mercati e l'adeguamento della produzione al fabbisogno ; che è opportuno, a titolo di misura alternativa in tali circostanze e per non compromettere l'adozione e la realizzazione dei programmi di fornitura, prevedere la possibilità di mobilitare i prodotti di cui trattasi sul mercato comunitario, senza tuttavia mettere in questione né il principio della fornitura di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, né il quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio comunitario ;

• In caso di temporanea indisponibilità di un prodotto nelle scorte di intervento nella Comunità, e nella misura necessaria e consentire l'adozione e la realizzazione del piano di cui al comma precedente in uno o più Stati membri nel quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio comunitario, il prodotto in questione può essere mobilitato sul mercato comunitario. Il ricorso ad una mobilitazione sul mercato comunitario è possibile anche nei casi in cui la realizzazione del piano rendesse necessario un trasferimento intracomunitario, limitato a piccoli quantitativi, di prodotti in giacenza all'intervento in uno Stato membro diverso da quello a da quelli in cui è richiesto il prodotto.

Qualora la carne bovina non sia disponibile in scorte di intervento, gli acquisti nel mercato comunitario possono essere effettuati mobilitando qualsiasi altro prodotto a base di carne.

Le condizioni per la mobilitazione sul mercato comunitario sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 6. »

considerando che per assicurare una buona gestione del regime è opportuno altresì prevedere tale possibilità di mobilitazione sul mercato comunitario nei casi in cui l'esecuzione del piano annuale di fornitura comportasse, tenuto conto della localizzazione geografica delle scorte pubbliche nella Comunità, il trasferimento di piccoli

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. C 260 del 5. 10. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ Parere formulato il 13 ottobre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA

REGOLAMENTO (CE) N. 2536/95 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1995
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 2 585 t di olio vegetale ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per il lotto A in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a].
8. **Quantitativo globale**: 1 585 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (9).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 18. 12. 1995 al 7. 1. 1996
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 14. 11. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 11. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 21. 1. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

LOTTO B

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland; [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [III.A.1.b)].
8. **Quantitativo globale**: 1 000 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (8)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
 - Scatole metalliche da 5 litri, senza separatori incrociati.
 - *Lingua da utilizzare per la marcatura*: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mobilitazione d'olio di girasole raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 18. 12. 1995 al 7. 1. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 14. 11. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 11. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 21. 1. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario (parte A4: + data di scadenza).
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (parte A4: ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto di imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di cartoni (ogni terzo strato) dovranno essere separati tra loro da pannelli duri (« hard board ») (min. 2 300 × 610 × 3 mm).
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁹) Per il lotto A in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
-

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnäissä käytettävä kieli
Parti	Total kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Märkning på följande språk
A	1 585	A1: 75 A2: 970 A3: 495 A4: 60	302/95 303/95 304/95 305/95	Malawi Ethiopia Pakistan Perú	English English English Español
B	1 000		301/95	Ethiopia	English

REGOLAMENTO (CE) N. 2537/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che modifica i regolamenti del settore vitivinicolo che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore di 1,207509, applicabile sino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi ed importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità di determinazione e d'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi ed importi in oggetto, che non hanno un'applicazione periodica e sono applicabili almeno a partire:

— dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti:

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

1) regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1685/95⁽⁶⁾;

2) regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁸⁾;

3) regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/95⁽¹⁰⁾;

4) regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽¹²⁾;

5) regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

6) regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93;

7) regolamento (CE) n. 3112/93 della Commissione⁽¹⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, di alcuni prezzi ed importi in ecu nel settore vitivinicolo, i regolamenti di cui agli articoli da 2 a 8 sono modificati secondo le indicazioni che vi figurano.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽¹³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 321 del 6. 11. 1992, pag. 11.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 52.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è sostituito dal seguente :

« 1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato, secondo i prodotti, nella seguente tabella :

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso (espresso in volume o in peso netto)
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri edulcoranti :	
2009 60	— Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :	
	— — con massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :	2,415 ECU/100 kg
2009 60 11	— — — di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg di peso netto :	
2009 60 19	— — — altri	
	— — con massa volumica non superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :	
	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto :	
2009 60 51	— — — — concentrati	2,415 ECU/100 kg
2009 60 59	— — — — altri	1,208 ECU/100 kg
	— — — di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto :	
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :	
2009 60 71	— — — — — concentrati	2,415 ECU/100 kg
2009 60 79	— — — — — altri	1,208 ECU/100 kg
2009 60 90	— — — — — altri	1,208 ECU/100 kg
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole ; mosti d'uva, diversi da quelli di cui alla voce 2009 :	
2204 10	— vini spumanti	2,415 ECU/hl
	— altri vini ; mosti d'uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole :	
2204 21	— — in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 l :	
2204 21 10	— — — vini, diversi da quelli di cui alla voce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	2,415 ECU/hl
	— — — — altri :	
da 2204 21 11 a 2204 21 80	— — — — con gradazione alcolica effettiva non superiore a 13 % vol	1,208 ECU/hl
da 2204 21 81 a 2204 21 84	— — — — con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 % vol e inferiore a 15 % vol, esclusi i vini liquorosi	1,208 ECU/hl

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso (espresso in volume o in peso netto)
da 2204 21 87 a 2204 21 94	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 % vol e inferiore a 18 % vol, esclusi i vini alcolizzati e i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
da 2204 21 95 a 2204 21 98	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 % vol e inferiore a 22 % vol, esclusi i vini alcolizzati e i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
2204 21 99	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 22 % vol, esclusi i vini alcolizzati e i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
ex 2204 21 Nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22	Vini alcolizzati	1,208 ECU/hl
ex 2204 21 Nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22	Vini liquorosi	2,415 ECU/hl
2204 29	- - - - altri :	
2204 29 10	- - - - vini diversi da quelli di cui alla voce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e superiore a 3 bar	2,415 ECU/hl
	- - - - altri :	
da 2204 29 12 a 2204 29 75	- - - - con gradazione alcolica effettiva non superiore a 13 % vol	1,208 ECU/hl
da 2204 29 81 a 2204 29 84	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 % vol e non inferiore a 15 % vol, esclusi i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
da 2204 29 87 a 2204 29 94	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, esclusi i vini alcolizzati e i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
da 2204 29 95 a 2204 29 98	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 % vol e inferiore a 22 % vol, esclusi i vini alcolizzati e i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
2204 29 99	- - - - con gradazione alcolica effettiva superiore a 22 % vol, esclusi i vini alcolizzati e i vini liquorosi	1,208 ECU/hl
ex 2204 29 Nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22	Vini alcolizzati	1,208 ECU/hl
ex 2204 29 Nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22)	Vini liquorosi	2,415 ECU/hl
2204 30	- - - - altri mosti d'uva :	1,208 ECU/hl

2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è fissato a 1,208 ECU/hl. *

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 12, lettera a):
 - l'importo di « 0,0142 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,01715 ECU »,
 - l'importo di « 0,0209 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,02524 ECU »;
- 2) all'articolo 12, lettera c):
 - l'importo di « 0,0169 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,02041 ECU »,
 - l'importo di « 0,0250 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,03019 ECU »;
- 3) all'articolo 12, lettera d):
 - l'importo di « 0,0566 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,06835 ECU »,
 - l'importo di « 0,0625 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,07547 ECU »;
- 4) all'articolo 12, lettera e), l'importo di « 0,0566 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,06835 ECU ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1:
 - l'importo di « 3 600 ECU » è sostituito dall'importo di « 4 347 ECU »,
 - l'importo di « 1 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 1 449 ECU »,
 - l'importo di « 2 800 ECU » è sostituito dall'importo di « 3 381 ECU »,
 - l'importo di « 3 500 ECU » è sostituito dall'importo di « 4 226 ECU »,
 - l'importo di « 3 800 ECU » è sostituito dall'importo di « 4 589 ECU »,
 - l'importo di « 5 250 ECU » è sostituito dall'importo di « 6 339 ECU »,
 - l'importo di « 7 150 ECU » è sostituito dall'importo di « 8 643 ECU »,
 - l'importo di « 9 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 11 109 ECU »,
 - l'importo di « 10 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 12 317 ECU »,
 - l'importo di « 10 800 ECU » è sostituito dall'importo di « 13 041 ECU »,
 - l'importo di « 8 400 ECU » è sostituito dall'importo di « 10 143 ECU »,
 - gli importi di « 7 200 ECU » sono sostituiti dagli importi di « 8 694 ECU »,
 - gli importi di « 6 000 ECU » sono sostituiti dagli importi di « 7 245 ECU »,
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, l'importo di « 600 ECU » è sostituito dall'importo di « 724,5 ECU »;
- 3) all'articolo 2, paragrafo 5:
 - l'importo di « 2 500 ECU » è sostituito dall'importo di « 3 019 ECU »,

- l'importo di « 1 000 ECU » è sostituito dall'importo di « 1 208 ECU »,
- l'importo di « 1 600 ECU » è sostituito dall'importo di « 1 932 ECU »,
- l'importo di « 2 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 2 657 ECU »,
- l'importo di « 2 800 ECU » è sostituito dall'importo di « 3 381 ECU »,
- l'importo di « 5 000 ECU » è sostituito dall'importo di « 6 038 ECU »,
- l'importo di « 6 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 7 487 ECU »,
- l'importo di « 6 500 ECU » è sostituito dall'importo di « 7 849 ECU »,
- l'importo di « 5 500 ECU » è sostituito dall'importo di « 6 641 ECU »,
- l'importo di « 300 ECU » è sostituito dall'importo di « 362,3 ECU »,
- gli importi di « 3 500 ECU » sono sostituiti dagli importi di « 4 226 ECU ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1600/92 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 21, l'importo di « 0,0197 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,02379 ECU »;
- 2) all'articolo 22, l'importo di « 394,83 ECU » è sostituito dall'importo di « 476,76 ECU »;
- 3) all'articolo 29, l'importo di « 394,83 ECU » è sostituito dall'importo di « 476,76 ECU ».

Articolo 6

All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo di « 394,83 ECU » è sostituito dall'importo di « 476,76 ECU ».

Articolo 7

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3233/92, l'importo di « 10 ECU » è sostituito dall'importo di « 12,08 ECU ».

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 3112/93 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, l'importo di « 394,83 ECU » è sostituito dall'importo di « 476,76 ECU »;
- 2) all'articolo 5, l'importo di « 0,0197 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,02379 ECU ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, per ciascun importo considerato, a partire dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2538/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 39 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 39 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 39 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dall'Austria in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 ⁽⁴⁾;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento austriaco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 39 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 39 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzino al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento austriaco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento austriaco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 novembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco:

Agrar Markt Austria
GBII/Abt. 4
Dresdner Straße, 70
A-1201 Wien
Telefax: (0222) 33 151 / 399.

Articolo 8

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 2538/95]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2538/95)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 2538/95)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2538/95]
- For processing (Regulation (EC) No 2538/95)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 2538/95]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 2538/95]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 2538/95)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 2538/95]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 2538/95]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 2538/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Burgenland	13 389
Niederösterreich/Wien	19 486
Oberösterreich	3 468
Kärnten	2 778

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 39 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 2538/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
 — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
 — 295 25 15
 — 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 2539/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 250 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 250 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 250 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 250 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzino, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 novembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main (Telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzino per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 2539/95]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2539/95)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 2539/95)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2539/95]
- For processing (Regulation (EC) No 2539/95)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 2539/95]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 2539/95]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 2539/95)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 2539/95]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 2539/95]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 2539/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	50 578
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	122 516
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	76 887

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 250 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 2539/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
- 295 25 15
- 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 2540/95 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 10 600 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 10 600 t di frumento tenero foraggiero; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 10 600 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 ⁽⁴⁾;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 10 600 t di frumento tenero foraggiero da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 10 600 t di frumento tenero foraggiero figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 novembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),
Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt am Main
(telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna del frumento tenero foraggiero in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 2540/95]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2540/95)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 2540/95)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2540/95]
- For processing (Regulation (EC) No 2540/95)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 2540/95]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 2540/95]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 2540/95)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 2540/95]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 2540/95]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 2540/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	2 385
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	4 046
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	2 755
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	1 420

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 10 600 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 2540/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
 — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
 — 295 25 15
 — 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 2541/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che stabilisce, per il 1996, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, una percentuale dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere destinata al finanziamento di azioni intese al miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione; che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio ⁽³⁾, l'1,4 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori di olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di azioni da svolgere in detti paesi ai fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva;

considerando che è opportuno precisare le modalità d'esecuzione e di controllo di dette azioni; che è altresì opportuno definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di produttori;

considerando che è opportuno confermare le azioni previste per il 1995 per lasciare un'ampia scelta secondo i bisogni e le possibilità di ogni Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 al fine di migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva.

2. Le azioni riguardano:

a) la lotta contro la mosca dell'oliva (*Dacus oleae*) ed eventualmente altri organismi nocivi;

- b) il miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti;
- c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoi nel corso della campagna allo scopo di migliorare la qualità della produzione e della trasformazione delle olive sott'olio;
- d) l'istituzione o la gestione di locali di degustazione per valutare le caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva vergine;
- e) l'istituzione o la gestione, a livello regionale o provinciale, di laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche dell'olio d'oliva;
- f) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva.

Articolo 2

Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'aiuto alla produzione prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1875/94. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 3

In base agli importi disponibili, ogni Stato membro produttore stabilisce un programma relativo alla totalità o ad una parte delle azioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende:

- a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;
- b) qualora ciò sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 14.

c) un progetto per la costituzione o di conservazione di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in ciascuna zona di produzione prioritaria; il sistema deve comprendere, in particolare:

- i metodi di misurazione della produzione della mosca dell'olivo o di altri organismi nocivi,
- un dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento,
- mezzi di formazione e di informazione dei produttori,
- mezzi di valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento;

d) un progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti necessari in ciascuna zona di produzione.

Articolo 5

Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il programma comprende:

- un progetto di corsi di formazione dei produttori per il trattamento degli olivi, il periodo ottimale della raccolta delle olive, i metodi di raccolta e di trasformazione delle olive;
- un progetto di formazione per i responsabili e il personale tecnico dei frantoi sui metodi di conservazione e di trasformazione delle olive, nonché sulla qualità e sul magazzinaggio degli oli prodotti.

Articolo 6

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il programma comprende la descrizione dettagliata del contenuto del contratto di assistenza tecnica, la zona in cui si svolge l'azione, gli obiettivi perseguiti e i mezzi per realizzarli.

Articolo 7

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), il programma specifica i requisiti previsti per l'istituzione e la gestione dei locali di degustazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 8

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), il programma comprende la descrizione delle determinazioni analitiche che si prevede di compiere e delle apparecchiature da acquistare.

Articolo 9

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il programma comprende la descrizione dettagliata della ricerca scientifica, dei suoi obiettivi e dei metodi nonché l'indicazione degli organismi specializzati nella ricerca.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione il programma delle azioni entro il 30 novembre 1995.

Il programma comprende, in particolare:

- a) la descrizione particolareggiata delle azioni previste, la loro durata e il loro costo;
- b) l'elenco dei prodotti e del materiale necessari, con il loro costo unitario;
- c) l'elenco dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione del programma, la Commissione può chiedere allo Stato membro tutte le modificazioni che ritenga opportune. Lo Stato membro adatta il programma per tener conto di tali domande.

3. Il programma è definitivamente adottato dallo Stato membro entro il 31 gennaio 1996 e immediatamente trasmesso alla Commissione.

I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori ovvero i provvedimenti amministrativi presi dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi e organizzazioni, incaricati dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati o adottati con decorrenza di effetti dal 1° marzo 1996.

I contratti o le convenzioni possono avere durata pluriennale, fatti salvi eventuali adeguamenti connessi a programmi adottati successivamente approvati dalla Commissione.

Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a disposizione dalla Commissione.

Il programma viene eseguito sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.

4. Sono ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento le spese che risultano dal programma adottato dallo Stato membro previo adeguamento in conformità delle eventuali richieste della Commissione.

Tuttavia le spese:

- di esecuzione dei trattamenti di cui all'articolo 4,
- di indennità da versare ai degustatori e di retribuzione del personale di laboratorio,

sono prese a carico fino ad un massimo del 75 %.

5. Le spese generali del contraente, comprese quelle degli eventuali subappaltatori, sono limitate al 2 % al massimo delle spese totali ammissibili.

⁽¹⁾ GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

Articolo 11

I trattamenti possono essere eseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o dalle relative unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.

Gli insetticidi da utilizzare contro la mosca dell'olivo, in caso di esecuzione dei trattamenti, devono essere impiegati mediante supporto di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati della prescrizione dei trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. Gli insetticidi e relative modalità d'uso devono essere tali da rendere non rivelabili residui nell'olio prodotto con olive provenienti dalle zone oleicole trattate.

Sono altresì utilizzabili i metodi di lotta biologica integrata.

Articolo 12

I pagamenti relativi:

- ai contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), ovvero
- ai provvedimenti amministrativi presi dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi o organizzazioni,

si effettuano su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e previa verifica da parte delle autorità competenti di tali documenti e del rispetto degli obblighi previsti.

All'atto della firma del contratto o della convenzione, il contraente costituisce una cauzione di importo pari almeno al 4 % del valore del contratto o della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione. Nel caso di contratti o convenzioni di durata biennale, la cauzione si calcola in base al valore di ogni anno del contratto.

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica, da parte dello Stato membro, dell'esecuzione delle azioni previste dal contratto o dalla convenzione entro i termini prescritti ovvero nel corso del periodo annuale considerato.

All'atto della sottoscrizione del contratto o della convenzione, o dell'adozione del provvedimento amministrativo, possono essere versati anticipi nei limiti del 30 % dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente.

Può essere deciso il pagamento di ulteriori anticipi, dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente, a condizione che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate con gli anticipi precedenti.

La cauzione è svincolata soltanto:

- a) previa trasmissione allo Stato membro dei documenti giustificativi delle spese effettuate, e
- b) previa verifica di tali documenti e del rispetto degli obblighi previsti.

Tuttavia, lo Stato membro interessato può rendersi garante per i centri e organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.

In caso di incameramento, l'importo delle cauzioni è dedotto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Ogni centro, organismo o associazione di produttori responsabili dell'esecuzione delle azioni presenta allo Stato membro, entro due mesi a decorrere dal termine fissato nel contratto per l'esecuzione delle azioni, un rapporto particolareggiato sull'utilizzazione degli stanziamenti comunitari attribuiti e sui risultati di tali azioni. In caso di superamento del termine di due mesi previsto per la presentazione del rapporto, viene trattenuto il 10 % del contributo comunitario, per azione, per ogni mese iniziato dopo la scadenza del suddetto termine. Le sanzioni sono dedotte dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 13

Gli Stati membri produttori interessati dal programma applicano un sistema di controllo inteso a garantire che le azioni previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano correttamente eseguite. A tal fine essi eseguono:

- controlli amministrativi e contabili concernenti la verifica dei costi sostenuti,
- controlli, e in particolare sopralluoghi intesi a verificare la conformità dell'esecuzione delle azioni al contratto, alla convenzione o ai provvedimenti amministrativi.

Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste, contestualmente alla trasmissione del programma di cui all'articolo 3.

La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modificazione del sistema di controllo ritenuta opportuna.

Gli Stati membri interessati redigono un rapporto sull'esecuzione del programma e le misure di controllo messe in atto rispetto alle previsioni e lo trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° maggio 1997.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2542/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1995****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 ⁽⁴⁾, ha fissato le misure specifiche per l'approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CE) n. 1705/95 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito, per l'olio di oliva, il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1995;

considerando che, per permettere l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel corso dell'intera campagna 1995/1996, è necessario adottare un bilancio previsionale complementare di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996;

considerando che per evitare un'interruzione del regime è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore dell'olio d'oliva che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 13. 7. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva delle isole Canarie per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996

(in tonnellate)

Codice prodotto	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 litri	600
1509 10 90 900	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	600
1509 90 00 100	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 litri	11 200
1509 90 00 900	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	1 500
1510 00 90 100	Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 litri	350
1510 00 90 900	Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	150
	Totale	14 400

Le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.

REGOLAMENTO (CE) N. 2543/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che, a norma del regolamento n. 136/66/CEE, a decorrere dal 1° novembre 1995 l'esportazione di olio di oliva è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore dell'olio di oliva e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime nonché la loro validità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo

possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91⁽⁶⁾, sono sostituite dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione⁽⁷⁾ e del presente regolamento; che è quindi necessario abrogare il regolamento suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° novembre 1995, l'esportazione di prodotti del settore dell'olio d'oliva è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione.

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 35.

3. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli di esportazione è pari a 12 ECU/100 chilogrammi netti.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al mercoledì di ogni settimana.

Le domande presentate il giovedì e il venerdì si considerano presentate il lunedì della settimana seguente.

2. I titoli d'esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo della settimana successiva al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

3. Nel caso in cui :

- a) il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, e/o delle relative spese nel corso del periodo considerato ;
- b) il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante della campagna, nel qual caso si tiene conto per il prodotto in oggetto :
 - del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni d'esportazione ;
 - della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori,

la Commissione può :

- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti ;
- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione ;
- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo i prodotti.

4. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

5. In deroga al paragrafo 2, qualora sia fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'80 %, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno

lavorativo successivo alla pubblicazione di tale percentuale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale :

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del lunedì successivo al deposito della domanda di titolo d'esportazione.

Articolo 4

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Il titolo reca nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture :

- Restitución válida por ... toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
- Restitutionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører)
- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
- Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
- Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Il disposto del presente articolo si applica esclusivamente ai titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 5

1. Entro le ore 14 di ogni giovedì, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione :

- a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1, presentate dal lunedì al mercoledì della settimana in corso ;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il lunedì precedente ;
- c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato :

- il quantitativo per qualità e tipo di condizionamento ;
- la ripartizione secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione ;
- il tasso della restituzione applicabile ;
- l'importo totale in ecu della restituzione, per categoria di prodotti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, i quantitativi dei titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3665/87⁽¹⁾ della Commissione e (CEE) 3719/88.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2041/75 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° novembre 1995 a norma dello stesso regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) n. 2543/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/C/4 — Settore dell'olio d'oliva

Domanda di titoli d'esportazione — Olio d'oliva

Speditore :

Data :

Periodo : dal lunedì ... al mercoledì ...

Stato membro :

Persona da contattare :

Telefono :

Telefax :

Destinatario : DG VI/C/4 — Telefax : (32-2) 296 60 09 / 296 12 27

— Parte A — Comunicazione settimanale : (compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo	Tasso della restituzione (ECU/100 kg)	Importo globale delle restituzioni prefissate
Totale per categoria			

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il lunedì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati

REGOLAMENTO (CE) N. 2544/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1995/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di partecipare a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 ⁽³⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 ⁽⁶⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva delle seguenti sottovoci:

- 1509 10 90
- 1509 90 00
- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1996. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

Articolo 2

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

- a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;
- b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;
- c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

Articolo 3

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre: dal 5 al 9, alle ore 13 e dal 19 al 23, alle ore 13;
- per il mese di agosto: dal 19 al 23, alle ore 13.00;
- per il mese di dicembre: dal 10 al 14, alle ore 13.00.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto, telecopia o telegramma indirizzato a detto organismo.

L'operatore che partecipa a una gara per più qualità, presentazioni o, se del caso, paesi di destinazione deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.

3. Nell'offerta sono precisati:

- a) il regolamento che indice la gara nonché la gara parziale o specifica alla quale l'offerta si riferisce;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) la quantità, la qualità e la sottovoce dell'olio d'oliva da esportare, nonché la presentazione dell'olio distinguendo l'olio d'oliva in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e l'olio d'oliva diversamente presentato;
- d) il paese di destinazione, qualora la restituzione sia differenziata secondo la destinazione;
- e) l'importo della restituzione all'esportazione per 100 kg di olio d'oliva, espresso in ecu;
- f) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di olio d'oliva di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari almeno a 5 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, e a 20 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva diversamente presentato;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) essa contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'offerta è valida soltanto per una gara parziale o, se del caso, per una gara specifica. Nell'offerta può essere indicato che essa si considera presentata soltanto se il quantitativo aggiudicato rappresenta la totalità o una determinata parte del quantitativo offerto.

6. L'offerta nonché le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono formulate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Non sono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle in esso previste.

8. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 4

1. Gli offerenti costituiscono una cauzione di 12 ECU per 100 kg di olio d'oliva da esportare. Per gli aggiudicatari, tale cauzione corrisponde a quella richiesta per il rilascio del titolo di esportazione.

2. Alle cauzioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾. Gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché l'osservanza dei termini prescritti costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari:
 - per il quantitativo per il quale essi hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 9, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
 - per il quantitativo relativo alle domande ritirate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3,
 - se, ove la restituzione fissata nell'ambito della gara si applichi soltanto per taluni paesi terzi, viene fornita la prova che l'olio d'oliva è giunto e destinazione.

Articolo 5

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate senza indugio per telexscritto o per telecopia alla Commissione, in forma anonima.

Articolo 6

1. Alla luce della situazione e del prevedibile andamento del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato mondiale e in base alle offerte ricevute, si procede secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE alla fissazione di un massimale della restituzione all'esportazione per ciascuna delle sottovoci di cui all'articolo 1. La fissazione ha luogo entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Secondo la stessa procedura può inoltre essere deciso :

- di fissare un quantitativo massimo per ogni gara parziale ;
- di non dare seguito a una determinata gara parziale o specifica.

3. Le restituzioni sono differenziate in funzione della presentazione, a seconda che l'olio d'oliva sia condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri o sia diversamente presentato.

4. Ove sia prevista una differenziazione delle destinazioni, le restituzioni sono fissate in funzione della particolare situazione di ciascun paese di destinazione.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, primo trattino, se viene fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta, per il quantitativo in essa indicato, è uguale o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.

Articolo 7

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Detto organismo rilascia altresì agli aggiudicatari, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'importo massimo della restituzione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un titolo di esportazione per il quantitativo loro attribuito recante, nella casella 22, la restituzione indicata nell'offerta e nel quale sono inoltre precisate la qualità, la presentazione e, se del caso, la destinazione dell'olio.

2. Il titolo di esportazione è valido dalla data del suo rilascio effettivo sino al termine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Articolo 8

1. Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, l'aggiudicazione viene effettuata sulla base dell'offerente la cui offerta indica la restituzione meno elevata, sino a esaurimento del quantitativo massimo.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi in esse indicati, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione :

- proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, ovvero
- per aggiudicatario, sino a concorrenza di un volume massimo da determinare.

3. In deroga all'articolo 7, qualora il quantitativo attribuito per una gara, a norma di quanto disposto al paragrafo 2, sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle suddette disposizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, l'operatore può :

- ritirare la domanda, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata, oppure
- chiedere l'immediato rilascio del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio.

Articolo 9

L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare, entro il periodo di validità del titolo di esportazione che gli è stato rilasciato, l'olio d'oliva corrispondente, per ciò che riguarda la quantità, la qualità e la presentazione, a quanto indicato nell'offerta, se del caso verso il paese di destinazione precisato nell'offerta stessa.

L'obbligo di cui sopra non è trasmissibile.

Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle disposizioni suddette nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, la quantità di titoli di esportazione non utilizzati.

3. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese quelle negative, si effettuano tramite il modello che figura nell'allegato I.

Articolo 11

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella a 22 va iscritta almeno una delle diciture seguenti :

- Restitución válida por ... toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
- Restititionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører)
- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

- Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
- Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Il disposto del presente articolo si applica esclusivamente ai titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 12

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) n. 2544/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/C/4 — Settore dell'olio d'oliva

Domanda di titoli d'esportazione — Olio d'oliva

Speditore :

Data :

Stato membro :

Persona da contattare :

Telefono :

Telefax :

Destinatario : DG VI/C/4 — telefax : (32-2) 296 60 09.

— Parte A — Comunicazione relativa alla gara del ...

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma

— Parte B — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati

REGOLAMENTO (CE) N. 2545/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2661/94 ⁽⁴⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva per l'isola di Madera per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995; che per permettere l'approvvigionamento dell'isola di Madera in olio d'oliva nel corso della campagna 1995/1996 occorre stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2026/92 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini « il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995 » sono sostituiti dai termini « il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996 ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 31.

ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal
1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996**

(tonnellate)

Codice	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100	Olio d'oliva vergine in imballaggio immediato \leq 5 l	100
1509 10 90 900	Olio d'oliva vergine in imballaggio immediato $>$ 5 l	—
1509 90 00 100	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato \leq 5 l	650
1509 90 00 900	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato $>$ 5 l	—
1510 00 90 100	Olio di sansa di oliva in imballaggio immediato \leq 5 l	—
1510 00 90 900	Olio di sansa di oliva in imballaggio immediato $>$ 5 l	—
Totale		750

REGOLAMENTO (CE) N. 2546/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione ⁽⁴⁾ relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa,

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che il Portogallo, la Finlandia, l'Austria e la Svezia hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare;

considerando che l'Italia ha comunicato una modificazione della formula del denaturante autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato come segue:

a) All'allegato vengono aggiunti i seguenti commi:

• Portogallo

Alcole etilico di bassa qualità che contiene, per ettolitro, almeno 5 litri di metanolo e di alcoli superiori, con

titolo alcolometrico superiore o uguale a 90 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol con aggiunta, per ettolitro, di:

- 2 litri di essenza di trementina o petrolio e
- 2 grammi di verde di malachite o di blu di metilene.

Finlandia

Per ettolitro di alcole etilico:

1. 2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone,
2. 2 litri di acetone e 3 litri di metilisobutilchetone,
3. 3 litri di acetone e 2 grammi di denatonium benzoato.

Austria

1. Per ettolitro di alcole etilico 0,5 kg di olio di flemma (sottoprodotto della rettificazione dell'alcole), 0,05 kg di gasolio, codice NC 2710, e 1 kg di metiletilchetone, o
2. per ettolitro di alcole etilico, sotto forma di teste e di code di distillazione, come sottoprodotto della rettificazione di alcole agricolo,
 - 1 kg di olio di flemma (sottoprodotto della rettificazione dell'alcole),
 - 0,01 kg di gasolio, codice NC 2710, e 0,2 kg di metiletilchetone.

Svezia

Per ettolitro di alcole etilico:

1. 2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone. »

b) Il paragrafo relativo al denaturante italiano, è così modificato:

• Italia

Per ettolitro di alcole etilico a 90 % vol, aggiungere:

- 125 grammi di tiofene,
- 0,8 grammi di denatonium benzoato,
- 0,4 grammi di C.I acid red 51 (colorante rosso),
- 2 litri di metiletilchetone. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 23. 11. 1993, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2547/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/95⁽⁴⁾, fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati; che, data l'evoluzione del mercato di questi prodotti e di quello del latte scremato in polvere, è necessario ridurre l'importo dell'aiuto;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di « 6,75 ECU » è sostituito dall'importo di « 6,25 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2548/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1430/95 della Commissione⁽²⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 25 ottobre 1995, sarebbero superati il quantitativo di 2 440 t di ciliegie temporaneamente conservate e il quantitativo di 23 063 t di pomodori pelati,

che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1430/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 25 ottobre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le ciliegie temporaneamente conservate e i pomodori pelati, la cui domanda è stata presentata il 25 ottobre 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1430/95, sono rilasciati nei limiti, rispettivamente, del 95,90 % e del 57,08 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 25 ottobre 1995 e prima del 23 febbraio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 2549/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1995****relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2349/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2490/95⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione ;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 25 ottobre 1995, sarebbero superati il quantitativo di 3 879 tonnellate di pomodori, il quantitativo di 87 tonnellate di nocciole con guscio, il quantitativo di 241 tonnellate di noci comuni con guscio, il quantitativo di 30 631 tonnellate d'arance, il quantitativo di 10 201 tonnellate di limoni e il quantitativo di 8 616 tonnellate di mele figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95 ; che è pertanto opportuno appli-

care un coefficiente di riduzione ai quantitativi di pomodori, di nocciole con guscio, di noci comuni con guscio, d'arance, di limoni e di mele, richiesti il 25 ottobre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente ;

considerando che, per l'uva da tavola, non è previsto alcun quantitativo ed è quindi necessario respingere tutte le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione presentate per tale prodotto ai fini del rilascio nel periodo in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori, le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni e le mele, la cui domanda è stata presentata il 25 ottobre 1995, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 4,22 %, del 65,27 %, del 93,58 %, dello 0,76 %, del 2,81 % e del 3,93 % dei quantitativi chiesti rispettivamente per i pomodori, le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni e le mele.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 25 ottobre 1995 e prima del 22 dicembre 1995.

Per l'uva da tavola, le domande di titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentate dal 25 ottobre al 21 dicembre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 239 del 7. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 2550/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	54,3	0806 10 40	052	95,5
	060	80,2		064	75,6
	064	59,6		066	49,4
	066	41,7		220	110,8
	068	62,3		400	152,1
	204	50,2		412	132,4
	212	117,9		512	186,0
	624	130,3		600	64,5
	999	74,6		624	123,2
	999	109,9		999	109,9
ex 0707 00 30	052	99,1	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	76,4
	053	166,9		388	39,2
	060	61,0		400	66,9
	066	53,8		404	59,7
	068	60,4		404	59,7
	204	49,1		508	68,4
	624	143,4		512	38,0
	999	90,5		524	57,4
0709 90 79	052	67,6	528	48,0	
	204	77,5	800	46,7	
	624	196,3	804	25,7	
0805 30 30	999	113,8	0808 20 57	999	52,6
	052	65,6		052	99,0
	388	67,5		064	76,7
	400	151,4		388	79,6
	512	54,8		400	53,8
	520	66,5		512	89,7
	524	50,3		528	84,1
	528	73,9		800	55,8
	600	94,4		804	112,9
	624	78,0		999	81,4
999	78,0				

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2551/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2532/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 59.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,09	4,75
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,09	9,99
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,09	4,56
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,09	9,56
1701 91 00 ⁽²⁾	27,61	11,43
1701 99 10 ⁽²⁾	27,61	6,91
1701 99 90 ⁽²⁾	27,61	6,91
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2552/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;

considerando che a norma dell'articolo 20 bis paragrafo 2 del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione

alla produzione; che tuttavia, se l'olio utilizzato per la fabbricazione di conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo in vigore il giorno della decorrenza dell'applicazione di tale restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di novembre e dicembre 1995 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:

- 67,18 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità,
- 55,11 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 2553/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1995****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1995.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

(4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(5) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	46,85
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	7,57

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2554/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 2

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	65,59	1104 23 10 100	70,28
1102 20 10 400 (2)	56,22	1104 23 10 300	53,88
1102 20 90 200 (2)	56,22	1104 29 11 000	0,00
1102 90 10 100	22,71	1104 29 51 000	0,00
1102 90 10 900	15,44	1104 29 55 000	0,00
1102 90 30 100	37,64	1104 30 10 000	0,00
1103 12 00 100	37,64	1104 30 90 000	11,71
1103 13 10 100 (2)	84,33	1107 10 11 000	0,00
1103 13 10 300 (2)	65,59	1107 10 91 000	26,95
1103 13 10 500 (2)	56,22	1108 11 00 200	0,00
1103 13 90 100 (2)	56,22	1108 11 00 300	0,00
1103 19 10 000	36,04	1108 12 00 200	74,96
1103 19 30 100	23,47	1108 12 00 300	74,96
1103 21 00 000	0,00	1108 13 00 200	52,46
1103 29 20 000	15,44	1108 13 00 300	52,46
1104 11 90 100	22,71	1108 19 10 200	69,92
1104 12 90 100	41,82	1108 19 10 300	69,92
1104 12 90 300	33,46	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	0,00	1702 30 51 000 (3)	73,44
1104 19 50 110	74,96	1702 30 59 000 (3)	56,22
1104 19 50 130	60,91	1702 30 91 000	73,44
1104 21 10 100	22,71	1702 30 99 000	56,22
1104 21 30 100	22,71	1702 40 90 000	56,22
1104 21 50 100	30,28	1702 90 50 100	73,44
1104 21 50 300	24,22	1702 90 50 900	56,22
1104 22 10 100	33,46	1702 90 75 000	76,95
1104 22 30 100	35,55	1702 90 79 000	53,41
1104 22 99 100	0,00	2106 90 55 000	56,22

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.